

### ***FOCUS MILLEPROROGHE: SISTRI***

Il d.l. n. 244/2016 ha prolungato fino al 31 dicembre 2017 il periodo in cui è applicabile la disciplina previgente per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Confermata la riduzione del 50% le sanzioni per mancata iscrizione al SISTRI e omesso pagamento del contributo.

Si aggiunge che la scadenza del 31 dicembre 2017 non si applica qualora in precedenza non si verifici il "*subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis*" dell'art. 11 del d.l. n. 101/2013.

In pratica, fino alla data indicata, non si applicheranno le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e continueranno ad applicarsi le regole relative agli adempimenti e agli obblighi di natura cartacea.

Peraltro il d.l. 192/2014 ha introdotto una differenziazione delle scadenze, sulla quale è intervenuto da ultimo anche il Milleproroghe:

- per le sanzioni previste dal Codice dell'ambiente e le sanzioni accessorie è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2017 (anche in questo caso la scadenza non si applica qualora in precedenza non si verifici il "*subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario*" dell'art. 11 del d.l. 101/2013);
- con riguardo alle sanzioni per le quali è prevista l'applicazione dal 01 aprile 2015, il sii stabilisce che "*fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento*", cioè in pratica le sanzioni in tema di omessa iscrizione al Sistri e di mancato pagamento dei contributi sono ridotte del 50%.

Non essendo stato previsto nulla in proposito, al momento sono invece entrate in vigore le norme che prevedono il ravvedimento operoso.